

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

n. 50

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 9 al 14 novembre 2007)

INDICE

AUGELLO: sulla delocalizzazione dei centri di rottamazione ed autodemolizione di Roma (4-01947) (risp. CHITI, <i>ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali</i>)	Pag. 1925	MARTINAT: sull'acquisto di un veicolo usato da parte di un cittadino della provincia di Alessandria (4-01468) (risp. BIANCHI, <i>ministro dei trasporti</i>)	Pag. 1936
FAZIO: sul reclutamento dei dirigenti scolastici (4-02606) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>)	1928	PELLEGATTA: sul rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro all'interno dell'aeroporto di Malpensa (4-00358) (risp. RINALDI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>)	1941
FLUTTERO: sui dipendenti di un'azienda elettrica montana in provincia di Torino (4-00866) (risp. RINALDI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>)	1930	sulla ricusazione di due liste elettorali nel Comune di Uboldo (Varese) (4-01953) (risp. BONATO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	1943
FRANCO Paolo: sull'attivazione di sezioni della scuola materna in un comune del vicentino (4-02704) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>)	1932	TURIGLIATTO: sui lavoratori di un'impresa della provincia di Torino fornitrice della FIAT (4-01576) (risp. RINALDI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>)	1944
GIANNINI: sulla ricusazione di una lista elettorale nel Comune di Lungro (Cosenza) (4-01961) (risp. BONATO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	1933	VALPIANA: su una normativa organica che disciplini gli alimenti per lattanti (4-01935) (risp. PATTA, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>)	1947
LIOTTA, RUSSO SPENA: sulla sospensione dal lavoro di una persona impegnata sul fronte sindacale (4-00242) (risp. RINALDI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>)	1934		

AUGELLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio commissariale per la delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione del Comune di Roma, unitamente al Comune di Roma e alla Regione Lazio, sta portando avanti uno sconcertante progetto per la localizzazione in località Osteria Nuova, sul territorio del XX Municipio, di attività di autodemolizione e rottamazione;

la scelta del sito appare del tutto illogica per numerosi motivi, quali ad esempio, la vicinanza del fiume Arrone, la vicinanza di un acquedotto, la presenza di altri impianti ad alto impatto ambientale (Radio Vaticana, il deposito delle scorie nucleari dell'ENEA);

l'area scelta è una delle poche zone pressoché integre dell'Agro romano;

nell'area in questione la viabilità è del tutto inadeguata;

i cittadini della zona e il comitato di quartiere hanno espresso più volte la loro motivata e determinata contrarietà;

il XX Municipio si è espresso, nel corso del tempo, con ben tre risoluzioni approvate all'unanimità in senso totalmente contrario all'inse-diamento degli autodemolitori a Osteria Nuova, dichiarandosi però disponibile a individuare soluzioni alternative;

nonostante tutte le controindicazioni sopraindicate, incredibilmente la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile, la Regione Lazio e il Comune di Roma vogliono andare avanti senza tenere conto alcuno delle osservazioni dei cittadini, del comitato di quartiere e del Municipio;

la situazione, se non modificata, potrebbe anche sfociare in forti attriti con la popolazione locale,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno e urgente intervenire nella vicenda al fine di rivedere l'intera questione e di individuare siti alternativi.

(4-01947)

(15 maggio 2007)

RISPOSTA. – In seguito della dichiarazione di grande evento, ai sensi della legge n. 225 del 1992, deliberato dal Consiglio dei ministri il 30 agosto 2002, in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, è stata individuata, in località Osteria Nuova a Roma, un'area per la realizzazione di un Centro integrato di autodemolizione e rottamazione.

L'iter storico-procedurale adottato per il progetto di delocalizzazione in un Centro integrato di sei autodemolitori, individuato presso il predetto sito, ha avuto inizio il 20 marzo 1997, data in cui il Comune di Roma ha indicato i siti da destinare alla realizzazione di Centri integrati di autodemolizione e rottamazione – tra i quali anche l'area di «Osteria Nuova» – conferendo al Sindaco il mandato di promuovere un accordo di programma fra il Comune, la Provincia e la Regione. Detto accordo è stato approvato in sede di Conferenza dei servizi, convocata dalla Regione Lazio il 22 settembre 1997, e ratificato con delibera della Giunta comunale n. 263 del 1997.

Il 2 ottobre 1997, in attuazione della citata delibera, l'area di Osteria Nuova ha assunto la determinazione urbanistica di «Sottozona M5».

È iniziata, così, la procedura per la progettazione e la realizzazione del Centro integrato di Osteria Nuova, riscattando un passato di irregolarità formali sia dal punto di vista progettuale che giuridico.

Con provvedimento del 20 novembre 2000, l'allora Assessore alle politiche agricole della Regione Lazio, con incarico di Vice Commissario delegato per l'emergenza rifiuti di Roma e provincia, ha approvato, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 22 del 1997, il progetto definitivo del Centro integrato per le attività di autodemolizione e rottamazione sito in località Osteria Nuova.

Successivamente, in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea è stata individuata, come sede per lo svolgimento di importanti incontri e manifestazioni a livello europeo, la struttura militare denominata Comando unità mobili specializzate Carabinieri «Pali-doro» e, quindi, si è reso necessario liberare il territorio, adiacente al complesso militare, dai sei impianti di autodemolizione, la cui presenza avrebbe potuto creare gravi situazioni di rischio.

A tale fine, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2003, n. 3283, è stata stralciata, tra le competenze del Presidente della Regione in materia di delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione nel Comune di Roma, quella relativa ai suddetti sei impianti e che è stata attribuita al Comandante provinciale dei Carabinieri in qualità di Commissario delegato.

Il predetto Commissario ha proceduto alla requisizione delle aree ed alla temporanea delocalizzazione dei sei autodemolitori in un'area ubicata in via dell'Acqua Acetosa Ostiense ritenendo, peraltro, necessario il successivo trasferimento definitivo in località Osteria Nuova.

Con ordinanza del Commissario delegato n. 4 del 26 maggio 2004, è stato approvato il progetto definitivo per la ricostruzione di un centro di autodemolizione e rottamazione in località Osteria Nuova che, tuttavia, non ha avuto realizzazione poiché l'incarico di Commissario delegato ha avuto termine il 31 dicembre 2004.

Con successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3473 del 2 settembre 2005 è stato nominato un soggetto attuatore per «gli interventi urgenti per la delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione del Comune di Roma», che ha assunto la responsa-

bilità gestionale per la definizione di un programma di delocalizzazione di detti centri e, inoltre, è stato chiamato a risolvere, in via prioritaria ed urgente, la questione della delocalizzazione dei sei centri di autodemolizione e rottamazione, siti in via dell'Acqua Acetosa Ostiense, presso il sito definitivo di Osteria Nuova.

Il soggetto attuatore ha, quindi, avviato una serie di incontri con gli uffici della Protezione civile per verificare le procedure più idonee a garantire l'assolvimento dei compiti indicati nell'ordinanza 3473.

Il programma per la delocalizzazione, tuttavia, ha avuto bisogno di modifiche ed integrazioni poiché, dall'analisi dei progetti, sono state evidenziate alcune criticità e, precisamente, l'errata perimetrazione ed esproprio delle aree, l'assenza di ricognizioni archeologiche preventive, il mancato rispetto dei vincoli paesistici, nonché l'inadeguato studio sull'impatto ambientale.

Pertanto, per l'approvazione del programma edificatorio è stata avviata una procedura di esproprio della strada di accesso e delle aree non incluse nella precedente procedura e sono stati acquisiti il nulla osta della Soprintendenza archeologica all'esito degli scavi di ricognizione archeologica, la valutazione di impatto ambientale, il nulla osta regionale in ordine al Piano territoriale paesistico ed i pareri tecnici del Comune di Roma.

Inoltre, è stato necessario provvedere alla pubblicazione della delibera dell'adozione della variante urbanistica e degli elaborati ad essa inerenti, dell'atto di approvazione regionale in merito all'esame tecnico e della delibera di approvazione definitiva della variante urbanistica.

Il 16 maggio 2007, ha avuto luogo una Conferenza dei servizi, convocata dall'Ufficio commissariale per l'approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 22 del 1997, relativo all'attuazione delle direttive CEE sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi, degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche, nonché degli articoli 1 e 3 dell'ordinanza n. 3472 del 2005 e 5 e 6 dell'ordinanza n. 3283 del 2003.

Va precisato che l'attività dell'Ufficio commissariale è stata finalizzata proprio all'acquisizione delle pertinenti osservazioni, sia dei cittadini che delle istituzioni, in merito ad eventuali errori tecnici, per realizzare un progetto il più possibile compatibile con gli interessi economici, ambientali e sociali.

Alcune delle osservazioni mosse nel corso della predetta Conferenza, non riguardanti, peraltro, i profili tecnici della procedura progettuale, che non sono mai stati contestati, hanno riguardato la proposta di una nuova delocalizzazione.

In proposito si fa presente che i partecipanti, all'unanimità, non hanno ritenuto di poter valutare nel merito la proposta, in quanto il procedimento di dichiarazione di pubblica utilità era stato ormai concluso, le indagini archeologiche erano state effettuate sulle aree scelte e, infine,

la realizzazione del progetto aveva comportato, già cospicui oneri economici.

*Il Ministro per i rapporti con il Parlamento
e le riforme istituzionali*

CHITI

(12 novembre 2007)

FAZIO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che:

in tutte le regioni d'Italia, si sono concluse le operazioni volte al reclutamento di 1.458 Dirigenti scolastici di cui decreto ministeriale 3 ottobre 2006 relativo al concorso riservato ai presidi incaricati con almeno un anno di incarico effettuato entro l'anno scolastico 2005/06;

i risultati di tali operazioni hanno evidenziato una difformità sostanziale nella valutazione da parte delle varie commissioni che hanno operato nelle diverse regioni;

a seguito di un'analisi più approfondita si evince che in alcune regioni hanno superato il colloquio d'ammissione il 100% dei candidati che si sono presentati, in altre, al contrario, il numero dei non idonei ha superato il 20%;

per di più si apprende che nella totalità dei non ammessi a livello nazionale, il 50% è riconducibile esclusivamente a candidati che hanno sostenuto la prova in Sicilia;

si è determinata così una grave difformità di giudizio nonché una inaccettabile disparità di trattamento che comporterà la nascita di ulteriori contenziosi in materia di reclutamento dei Dirigenti scolastici, pertanto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga:

di promuovere una verifica sui lavori svolti dalle commissioni;

di porre fine a tale disomogeneità di giudizio e di prevedere, anche al fine di prevenire eventuali inutili contenziosi, che ai corsi di formazione di cui al decreto ministeriale 3 ottobre 2006 possano essere ammessi a domanda anche tutti i presidi incaricati con almeno 180 giorni di servizio di incarico di presidenza svolto entro l'anno scolastico 2005/06.

(4-02606)

(12 settembre 2007)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare con la quale l'interrogante chiede l'ammissione a domanda di tutti i presidi incaricati al corso concorso riservato ai dirigenti scolastici, di cui al decreto ministeriale del 3 ottobre 2006, e una verifica sui lavori svolti dalle commissioni esaminatrici dello stesso.

Si fa presente preliminarmente, che in attuazione dell'articolo 1-*sexies* della legge 31 marzo 2005, n. 43 e dell'articolo 3-*bis* della legge 17 agosto 2005, n. 168, il Ministero, con decreto del 3 ottobre 2006, ha indetto un corso concorso selettivo di formazione per dirigenti scolastici

riservato a coloro che hanno effettivamente ricoperto per almeno un anno, entro l'anno scolastico 2005/2006, le funzioni di preside incaricato oppure di vice rettore incaricato e di vice direttrice incaricata negli istituti educativi.

Si ricorda che l'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, assegna la gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici alla sede regionale e che le responsabilità delle relative operazioni sono attribuite al Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, con le eventuali conseguenze previste dall'ordinamento vigente in tema di responsabilità dirigenziale.

La procedura concorsuale di cui sopra è articolata in:

- a) esame di ammissione;
- b) valutazione dei titoli culturali, professionali e dell'anzianità di servizio maturata quale preside incaricato;
- c) periodo di formazione;
- d) esame finale.

L'articolo 4 del decreto prevede al comma 1 che al corso concorso è ammesso a partecipare il personale docente ed educativo che abbia almeno sette anni di servizio e che abbia ricoperto per almeno un anno le funzioni di preside incaricato oppure di vice rettore incaricato o vice direttrice incaricata negli istituti educativi.

La stessa disposizione prevede al comma 2 che il servizio effettivamente prestato è valido se effettuato per almeno 180 giorni per anno scolastico.

L'esame di ammissione, per l'accesso al corso di formazione, consisteva in una prova colloquio da sostenere davanti la commissione, su tematiche riguardanti l'organizzazione e la gestione della scuola dell'autonomia, da superare con una votazione di almeno 14/20.

Le graduatorie generali di merito sono state formate avuto riguardo alla votazione della prova colloquio e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli.

Occorre inoltre far presente che la legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), all'articolo 605, ha previsto che i candidati che hanno partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione, possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l'*iter* concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati.

Pertanto, la condizione essenziale per frequentare i corsi di formazione è quella di aver superato il colloquio di ammissione.

Quanto alle difformità di valutazione da parte delle commissioni che hanno operato nelle diverse regioni, evidenziata dall'interrogante occorre precisare che il giudizio delle stesse è insindacabile nel merito mentre è ammesso ricorso per casi di illegittimità.

Ciò premesso, per quanto riguarda in particolare la situazione della Regione Sicilia, il competente Direttore scolastico regionale, ha confermato che, effettivamente, i candidati non ammessi alle prove orali hanno presentato ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia il quale, in alcuni casi, ha emesso ordinanze ingiungendo di ridefinire il processo valutativo degli elaborati.

A questo riguardo, il medesimo Direttore scolastico regionale ha comunicato di avere ottemperato in tutto e per tutto alle ordinanze dello stesso T.A.R., rilevando in particolare che dalle ordinanze stesse risulta che il procedimento valutativo degli elaborati deve essere ridefinito dalla «Commissione giudicatrice (diversa sottocommissione)».

A conferma della corretta esecuzione dei provvedimenti cautelari in argomento, la medesima Direzione scolastica regionale ha fatto presente che il TAR, pronunciandosi in sede cautelare sui motivi aggiunti al ricorso già pendente, proposti da candidati che in sede di riesame non hanno ottenuto una valutazione superiore al minimo, ha respinto la nuova domanda di sospensione «Considerato che, nella sostanza, l'ordinanza cautelare (...) è stata correttamente eseguita avendo la Commissione (diversa sottocommissione) ridefinito il procedimento valutativo degli elaborati con il loro riesame collegiale e con la formulazione di un giudizio esplicitamente, sia pur sinteticamente motivato» (vedasi, per tutte, l'Ordinanza del TAR Sicilia, sede di Palermo, n. 1338/06).

Il suddetto organo giurisdizionale si dovrà ora pronunciare nel merito dei ricorsi pendenti.

Il Vice Ministro della pubblica istruzione

BASTICO

(7 novembre 2007)

FLUTTERO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

dal 23 ottobre 2006 i dipendenti dell'Azienda energetica metropolitana della Valle Orco in provincia di Torino, sono in stato di agitazione, e sono previsti scioperi degli straordinari nel mese di novembre;

le organizzazioni sindacali Cgil-Filcem, Cisl-Flaei, Uilcem, sottolineano che, a distanza di anni dalla firma dei protocolli d'intesa, gli impegni presi dall'azienda e dalla proprietà riguardo la Valle Orco non sono stati ottemperati, e chiedono all'azienda di dare garanzie sull'impiego di personale interno per i lavori di rifacimento degli impianti e di valutare la possibilità di prevedere nuove assunzioni;

le liberalizzazioni e le esigenze di mercato in questi anni hanno portato al parziale smantellamento del patrimonio pubblico nel settore dell'energia, ed oggi anche un'azienda pubblica può utilizzare strumenti di maggiore flessibilità al fine di ottenere un'ottimizzazione dei costi quali l'esternalizzazione di alcuni servizi, portando ad un'ulteriore diminuzione di risorse umane impiegate;

inoltre, a seguito del fatto che molte attività primarie sono sempre di più affidate in appalto, vi è stata una considerevole perdita di occupazione, con rischi di abbandono del territorio montano,

si chiede di sapere quali misure di competenza, nel rispetto delle condizioni di flessibilità e di mercato, si intendano adottare al fine di contenere le «esternalizzazioni» delle attività e l'affidamento in appalto dei lavori di manutenzione e presidio delle dighe, al fine di ridurre i rischi di perdita di posti di lavoro locali.

(4-00866)

(14 novembre 2006)

RISPOSTA. – Si comunica il risultato degli accertamenti effettuati dalla Direzione provinciale del lavoro di Torino.

Il Gruppo Iride (ex AEM) gestisce gli impianti idroelettrici situati nella zona della Valle Orco, al confine con la Valle d'Aosta.

Tali impianti sono costituiti da 5 centrali idroelettriche e 6 bacini idroelettrici e sono presidiati da 27 addetti, 3 con mansioni di guardiano e 24 con mansioni di guardiano/manutentore.

Nella primavera del 2006, ai fini della copertura di alcune posizioni vacanti nell'ambito delle guardiane delle dighe in alta quota, si sono tenuti diversi incontri tra le Organizzazioni sindacali e la Direzione della Società la quale proponeva di accogliere le richieste di fuoruscita dai turni di semplice guardiania di alcuni guardiani/manutentori, per impegnarli stabilmente in attività di manutenzione nel programma di rinnovo degli impianti in Valle Orco.

Contestualmente proponeva una parziale terziarizzazione della semplice guardiania nell'ambito di un accordo con la comunità montana Valle Orco, finalizzato a costituire apposite società o cooperative locali di guardiani.

Tale proposta non veniva accolta dalle Organizzazioni sindacali che richiedevano la copertura delle postazioni vacanti con nuove assunzioni di personale da parte dell'AEM.

In data 23 ottobre 2006 veniva attuato uno sciopero di due ore.

Nel frattempo era intervenuta una piena copertura delle posizioni vacanti nei turni di guardiania, con la modifica delle turnazioni degli addetti alle dighe, l'ultima delle quali si riferisce alla diga denominata Eugio, con decorrenza dal 1° gennaio 2007.

A seguito di tali modifiche la Società non ha più avanzato proposte di terziarizzazione e non sono più state formalizzate altre richieste o rivendicazioni da parte delle organizzazioni sindacali relativamente agli impianti in questione.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro
e la previdenza sociale*

RINALDI

(6 novembre 2007)

FRANCO Paolo. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che:

il Comune di Nanto (Vicenza), dal 2006, ha fatto richiesta all'Ufficio scolastico regionale del Veneto, per il tramite del Centro servizi amministrativi di Vicenza (prot. 1401 del 7 marzo 2006), di attivare 3 sezioni della scuola materna;

malgrado numerosi solleciti le sezioni non sono, a tutt'oggi, ancora attivate;

l'Ufficio scolastico regionale, con nota prot. 3322/D11, ha informato l'amministrazione comunale che la richiesta di istituzione di nuove sezioni della scuola dell'infanzia, tenuto conto delle esigenze di tutte le province venete, è stata inoltrata al competente ufficio del Ministero e che quest'ultimo ha provveduto ad inoltrare al Ministero dell'economia e delle finanze la richiesta di autorizzazione all'istituzione dei relativi posti, ma pare che tale autorizzazione non risulti ancora concessa;

nel frattempo, il Comune ha ultimato i lavori di completamento della nuova struttura per ospitare le sezioni;

al 30 luglio 2007 non era stata formulata ancora una risposta certa per l'attivazione di un servizio così importante, per cui il Comune non sa se attivare o meno i servizi collegati all'istruzione;

esiste un forte senso di disagio tra le famiglie che non sanno ancora, ad anno scolastico ormai iniziato, se i loro figli potranno frequentare quelle sezioni,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza intenda assumere il Ministro in indirizzo al fine di arrivare ad una rapida attivazione delle sezioni, anche attraverso un eventuale sollecito del Ministero dell'economia e delle finanze.

(4-02704)

(25 settembre 2007)

RISPOSTA. – Si comunica che la questione posta dall'interrogante è stata risolta positivamente.

Il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, infatti, ha comunicato che nell'ambito della dotazione organica regionale per l'anno scolastico in corso, in data 5 settembre, è stata autorizzata l'attivazione nel comune di Nanto (Vicenza) delle sezioni di scuola dell'infanzia richieste.

Il Vice Ministro della pubblica istruzione

BASTICO

(7 novembre 2007)

GIANNINI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

in data 28 aprile 2007 alle ore 9.30 veniva presentata presso l'Ufficio elettorale del Comune di Lungro (Cosenza) una lista per le elezioni amministrative del 27 e 28 maggio 2007 denominata «L'Aratro»;

i sottoscrittori della lista provvedevano alla consegna del materiale debitamente compilato al funzionario responsabile dell'Ufficio, nonché delegato dal Segretario comunale alla autentica delle firme, ottenendone relativa ricevuta e l'assegnazione del numero progressivo 1;

nella medesima giornata del 28 aprile la Commissione elettorale circondariale di Castrovillari (Cosenza) emanava una delibera con la quale la lista n. 1 «L'Aratro» veniva ricusata dalla competizione elettorale per violazione dell'art. 23, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 570/1960 e sue modificazioni ed integrazioni;

la Commissione elettorale circondariale di Castrovillari ha assunto tale decisione in considerazione del fatto che il modello trasmesso dal Funzionario comunale alla suddetta Commissione era privo dell'autentica delle firme, autentica che era stata invece realizzata sulla copia di tale modello per mero errore materiale;

il funzionario responsabile ha dichiarato direttamente alla Commissione elettorale circondariale di Castrovillari, convenendo in quella sede, che trattasi di mero errore materiale dovuto alla confusione del momento e pertanto si dichiarava pronto a regolarizzarlo seduta stante;

il 29 aprile, vista l'istanza del presentatore della lista «L'Aratro», e la dichiarazione del funzionario comunale circa il suo errore materiale, la Commissione elettorale circondariale di Castrovillari riesaminava la questione confermando la ricusazione già adottata nel provvedimento precedente,

si chiede di sapere quali azioni di competenza si intendano porre in essere al fine di evitare che per un mero errore materiale, del quale è già stata accertata la responsabilità, alcuni candidati debbano vedersi esclusi dalle elezioni amministrative del 27 e 28 maggio 2007.

(4-01961)

(16 maggio 2007)

RISPOSTA. – La lista denominata «L'Aratro» è stata esclusa dalle elezioni comunali di Lungro (Cosenza) svoltesi nei giorni 27 e 28 maggio 2007, per effetto delle delibere di ricusazione nn. 82 e 110, rispettivamente del 28 e 29 aprile 2007, adottate dalla Commissione elettorale circondariale di Castrovillari (Cosenza) per violazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960.

Infatti, la suddetta Commissione, nell'esaminare i documenti prodotti dai sottoscrittori della lista aveva rilevato il mancato rispetto di alcune prescrizioni contenute nella normativa di riferimento, che, nello specifico, si sostanziava nella mancanza di autenticazione delle firme presenti nelle liste.

Al riguardo, si evidenzia che l'esame e l'ammissione delle candidature per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale sono devolute dalla legge (articoli 30, 31, 33 e 34 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570), in via esclusiva, alla competenza della Commissione elettorale circondariale, organo collegiale costituito, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in ogni Comune capoluogo di circondario giudiziario.

L'operato e gli atti del suddetto organo collegiale non sono sindacabili in via amministrativa da parte di organi della pubblica amministrazione.

Avverso le deliberazioni adottate dalla Commissione elettorale, possono essere esperiti i tradizionali rimedi in sede di contenzioso giurisdizionale, ai sensi dell'articolo 83/11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960.

Sulla questione in oggetto, si evidenzia come il 3 maggio scorso, per vie legali, è stata fatta pervenire copia dell'istanza cautelare presentata al TAR Calabria ai fini dell'annullamento delle citate delibere della Commissione elettorale circondariale di Castrovillari.

Il TAR, con ordinanza n. 272/2007, depositato il 10 maggio 2007, ho respinto l'istanza di sospensione del verbale impugnato e, successivamente, il Consiglio di Stato, in data 15 maggio 2007, non ha accolto l'appello cautelare per l'annullamento dell'ordinanza del TAR Calabria, confermando la suddetta decisione in data 22 maggio 2007 con ordinanza n. 2573/07.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

BONATO

(7 novembre 2007)

LIOTTA, RUSSO SPENA. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per i diritti e le pari opportunità.* – Premesso che:

da tempo presso il *call center* Incoming di Misterbianco di Catania si verificano atti di vera e propria intimidazione nei confronti dell'azione sindacale dei lavoratori;

il 16 giugno 2006 presso la Prefettura di Catania si teneva un incontro sindacale con i rappresentanti di CGIL – UIL – Fisascat CISL – FICAMS – UILTUCS – NIDIL, cui ha partecipato la lavoratrice Ivana Maugeri, recentemente eletta rappresentante sindacale CGIL sul suo luogo di lavoro;

la lavoratrice in questione si trova al quarto mese di gravidanza e con un contratto a progetto che scade a giugno 2008;

l'azienda, dopo l'incontro sindacale, ha proceduto a sospendere illegittimamente dal lavoro la signora Ivana Maugeri;

la CGIL di Catania ha opposto azione legale al provvedimento;

l'atto si configura, a giudizio degli interroganti, come un vero e proprio gesto intimidatorio nei confronti di una lavoratrice gestante impegnata sul fronte sindacale,

si chiede di sapere se si non intendano attivare tutte le procedure di competenza e gli interventi necessari e urgenti per ripristinare le tutele previste dalla legge nei casi in questione.

(4-00242)

(5 luglio 2006)

RISPOSTA. – Dagli accertamenti effettuati dal Servizio ispettorato provinciale del lavoro di Catania, presso la società Incoming TLS, con sede legale in Misterbianco (Catania), è emerso quanto segue.

Dall'esame della documentazione risulta che la signora Ivana Ester Maugeri, in data 8 giugno 2006, aveva stipulato con la suddetta azienda un contratto di lavoro a progetto, ai sensi degli articoli 61 e 69 del decreto legislativo n. 276 del 2003, come operatrice di *call-center*.

Risulta dagli atti che, a seguito all'intervento apparso sui *mass media* in cui la signora Maugeri evidenziava i rischi per la gravidanza nello svolgimento dell'attività lavorativa la Incoming TLS, unilateralmente e in assenza di una specifica istanza in tal senso da parte della lavoratrice, provvedeva a sospendere il rapporto di collaborazione, ai sensi dell'articolo 66, commi 1 e 3, del succitato decreto legislativo.

Pertanto, il rapporto di lavoro veniva sospeso e, conseguentemente, veniva applicata la proroga del rapporto di 180 giorni, come previsto dalla normativa sopra citata.

L'ispettorato del lavoro di Catania ha precisato che tali circostanze sono state confermate dall'interessata nella dichiarazione a verbale resa il 31 luglio ultimo scorso, presso lo stesso Ufficio.

È emerso, poi, che in data 10 agosto 2006, le parti hanno esperito infruttuosamente un tentativo di conciliazione presso il Servizio ufficio provinciale del lavoro di Catania.

Successivamente, per il 19 gennaio 2007 era stata indetta, presso il Centro per l'Impiego di Misterbianco, la riunione della Commissione circoscrizionale di conciliazione, allo scopo di tentare la conciliazione della controversia di lavoro promossa dalla signora Maugeri.

La citata Commissione circoscrizionale, in data 19 gennaio ultimo scorso, ha redatto verbale di mancata conciliazione per assenza della lavoratrice in questione, regolarmente convocata tramite il proprio legale di fiducia.

Si è comunque venuti a conoscenza del fatto che l'assenza della signora Ivana Maugeri alla riunione della Commissione circoscrizionale di conciliazione, indetta il 19 gennaio 2007, è dovuta alla scelta della stessa di adire le vie legali, in seguito all'esito negativo del tentativo di conciliazione, esperito in data 1° agosto 2006 presso l'Ufficio provinciale del lavoro di Catania. Sarà quindi compito del giudice del lavoro entrare nel merito della controversia.

Si fa presente che, in seguito al ricevimento della notizia dei fatti avvenuti presso la società Incoming TLS, il Ministero, che non ha diretta competenza in materia di vigilanza nella Regione Sicilia, ha provveduto immediatamente ad informare il competente organo della Regione.

Infine, si rende noto, che la Sottosegretaria di Stato ha provveduto ad investire della problematica la Consigliera provinciale di parità, competente per territorio.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro
e la previdenza sociale*

RINALDI

(6 novembre 2007)

MARTINAT. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso che:

nel 1989 l'autotrasportatore Carlo Massone residente in Frazione Crebini 37 – Castelletto d'Orba (Alessandria) acquistò un camion usato tipo Fiat 170/35 B targato AL 359341, ribaltabile su tre lati con gru e piattaforma aerea a due posti, pagandolo oltre 100 milioni;

come da attestazione rilasciata dal concessionario Iveco Plura spa di Ovada (Alessandria), il mezzo in questione risultava regolarmente collaudato in tutte le sue parti, completo di attestazioni rilasciate dalla motorizzazione e dall'IspeSl (Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro) e pertanto pronto per essere utilizzato su strada;

il signor Carlo Massone, prima di utilizzare il mezzo in questione, richiese ed ottenne dalla motorizzazione e dalla USL di Alessandria una verifica preventiva straordinaria che, in seguito, diede esito negativo, e cioè si rivelò che il mezzo presentava una serie di anomalie tecniche e strumentali tali da renderlo inutilizzabile, in totale contrasto con le norme di prevenzione e di sicurezza sul lavoro;

a seguito di ciò, il signor Carlo Massone non solo fu costretto a rinunciare al camion appena acquistato, ma venne altresì indagato – gli fu attribuita la responsabilità di averlo manomesso e modificato – e successivamente assolto, avendo dimostrato di non aver mai impiegato il mezzo per alcun lavoro e di non averlo mai ritirato dalla concessionaria se non il giorno prefissato per la revisione straordinaria;

dai documenti in possesso del signor Massone risulterebbe che la data di emissione della fattura quietanzata rilasciata dalla ditta Iveco Plura S.p.A. – 7 settembre 1989 – è in netta e curiosa contraddizione con quella citata nella notifica rilasciata (a richiesta del signor Massone, proprietario del mezzo) dal Compartimento della Polizia stradale, sezione di Alessandria, secondo cui «Visti gli atti d'ufficio si dichiara che la carta di circolazione relativa all'autocarro targato AL 359341 è gravata dal decreto di sequestro n. 616/88/A emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Bergamo il 14 marzo 1988 e che in ordine alla stessa sono in corso ricerche da parte di questo ufficio al fine di rintracciarla e sequestrarla» (Alessandria, 3 maggio 1990, n. 326, rep. 240 PG);

successivamente, il medesimo Compartimento della Polizia stradale, sezione di Alessandria, rispondeva alla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Alessandria – in ordine alla denuncia sporta dal signor Massone – «Fa seguito alla denuncia sporta da Massone Carlo, in atti generalizzato, trasmessa con nota prot. n. del 4 maggio 1990 in ordine alla quale si sciolgono parte delle riserve espresse. Si comunica che negli elenchi forniti dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Cuneo, relativi ai collaudi effettuati negli anni 1989-1990 presso la ditta Delia, non c'è traccia di quello afferente al certificato di approvazione rilasciato per l'autocarro targato AL359341» (Alessandria, 16 giugno 1990, n. 600, rep. 240 PG);

quanto sopra esposto ha prodotto ripercussioni gravissime alle economie della ditta del signor Carlo Massone, al punto da indurlo – pur di non rimanere senza lavoro e con un mezzo sequestrato ed improduttivo – ad acquistarne altri, con il medesimo triste e scandaloso risultato;

ad oggi il signor Carlo Massone, pur avendo interpellato parlamentari e Ministri ed aver interessato anche la Procura della Repubblica di Genova poiché nessuna risposta o indennizzo sono pervenuti dalle autorità di Alessandria e comunque da tutte quelle interessate nella vicenda, è ancora in attesa che si faccia chiarezza e che la sua pratica approdi a giusta conclusione;

da più di dieci anni lo stesso Carlo Massone sta combattendo una battaglia di sensibilizzazione volta a far emergere la verità sul suo personale caso e su fatti di analoga gravità che metterebbero in discussione l'intero apparato preposto alla certificazione di idoneità ad operare dei mezzi industriali coinvolgendo ingegneri e pubblici ufficiali funzionari dello Stato,

il 9 marzo 1999, nella XIII Legislatura, il senatore Bornacin presentò in merito una specifica interpellanza parlamentare, la 2-00767, cui però non fu data risposta,

si chiede di sapere:

se non si reputi opportuno e doveroso attivarsi con estrema urgenza per fare chiarezza su di una vicenda così delicata e di sconcertante gravità, sollecitando il riesame della pratica e verificando, secondo quanto denunciato, la regolarità delle attestazioni rilasciate dalle autorità competenti in ordine ai collaudi di omologazione dei veicoli industriali al fine di definire responsabilità ed eventuali comportamenti omissivi da parte di pubblici funzionari;

che cosa intenda fare il Governo per garantire che, in materia di collaudi ed omologazioni di veicoli industriali, venga rispettato scrupolosamente il dettato legislativo e si eviti pertanto che pubblici funzionari rilascino certificati di omologazione e di collaudo su veicoli industriali sulla base di documenti di conformità rilasciati dagli allestitori senza effettuare verifiche tecniche rigorose sui mezzi, come prevede la normativa vigente;

se non si reputi di altrettanto sconcertante gravità che veicoli industriali certificati e collaudati al momento dell'acquisto risultino poi, ancor prima di essere utilizzati (come in questo caso e grazie soprattutto alla

scrupolosità dell'acquirente), non in regola e vengano avanzati sospetti solo sull'autotrasportatore anziché considerare anche le responsabilità delle Motorizzazioni civili, dell'Ispesl e dei concessionari;

se non si reputi doveroso promuovere una verifica per accertare che i funzionari pubblici deputati alla certificazione di collaudo e di omologazione dei veicoli industriali della Motorizzazione civile ed Ispesl procedano attenendosi scrupolosamente a quanto previsto dalla legge in materia e non vengano adottati metodi del tutto estranei alla corretta condotta delle ispezioni.

(4-01468)

(7 marzo 2007)

RISPOSTA. – La questione sollevata con l'interrogazione ha origine dal caso del signor Carlo Massone riconducibile ad un contenzioso tra quest'ultimo e la concessionaria Iveco Plura di Ovada (Alessandra), presso la quale egli aveva acquistato un veicolo industriale usato.

Al fine di poter inquadrare correttamente la vicenda, innanzitutto occorre distinguere le omologazioni dai cosiddetti collaudi.

L'omologazione è l'atto previsto dall'articolo 75, comma 3, del Codice della strada, in base al quale si certifica che un tipo di veicolo è conforme alle prescrizioni tecniche vigenti in materia.

Sebbene i veicoli industriali (categorie internazionali N), come quello del caso in esame, non siano ancora in regime di omologazione comunitaria globale, poichè al momento essa è prevista per i veicoli di categoria M1 ed L, la loro omologazione è rilasciata in conformità alle pertinenti direttive comunitarie che regolamentano i diversi aspetti costruttivi dei veicoli e che costituiscono le norme tecniche di approvazione ai fini della sicurezza della circolazione stradale.

L'omologazione può essere rilasciata ai veicoli completi ovvero ai veicoli incompleti, ad esempio autotelai. L'immatricolazione di questi ultimi è subordinata al loro preventivo completamento (installazione di una carrozzeria e di eventuali attrezzature).

Le procedure di omologazione sono regolamentate dal decreto ministeriale 2 maggio 2001, n. 277, con il quale si stabiliscono, tra l'altro, le competenze per il rilascio delle omologazioni e le modalità di presentazione delle domande da parte dei costruttori e la relativa documentazione, nonché i criteri per i controlli di conformità della produzione e di accertamento di conformità del prodotto al tipo omologato.

Per il rilascio dell'omologazione, il Ministero dei trasporti, attraverso il Dipartimento trasporti terrestri, si avvale di dodici Centri prova autoveicoli, omogeneamente distribuiti sull'intero territorio nazionale.

Ottenuta l'omologazione, il costruttore è autorizzato al rilascio del certificato di conformità, con conseguente assunzione delle responsabilità previste dalle norme vigenti. Tale certificato, rilasciato per veicoli completi, consente, in generale, l'immatricolazione e l'immissione in circolazione senza ulteriori controlli.

Nel caso di un veicolo incompleto, l'immissione in circolazione è subordinata al preventivo completamento e all'approvazione in unico esemplare da parte dell'amministrazione.

Pertanto, risulta evidente da una parte che il processo di omologazione è articolato e garantito da norme specifiche che individuano le procedure per le verifiche tecniche, per i controlli e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti e dall'altra che gli uffici della Motorizzazione civile non hanno competenza al rilascio delle omologazioni, né al rilascio dei certificati di omologazione, richiamati nell'interrogazione in oggetto.

Per quanto riguarda i collaudi, gli stessi sono riconducibili alle operazioni di visita e prova effettuate dagli uffici Motorizzazione civile e dai Centri prova autoveicoli, secondo le rispettive competenze.

Tali operazioni possono riguardare il completamento di veicoli base ovvero modifiche alle caratteristiche costruttive di veicoli completi (in genere veicoli già circolanti).

Si tratta, in entrambi i casi, dell'installazione/modifica di carrozzerie e/o di dispositivi e di particolari attrezzature (sponde montacarichi gru, eccetera).

L'installazione di carrozzerie non implica, di norma, modifiche alla struttura portante del veicolo. Esse sono installate su autotelai di tipo omologato a cura di ditte di allestimento specializzate (allestitori), in genere, non coincidenti con il costruttore del veicolo base.

L'allestitore si assume formalmente la responsabilità di eseguire l'installazione della carrozzeria a perfetta regola d'arte e nel rispetto:

delle specifiche tecniche e delle modalità di applicazione della carrozzeria al telaio del veicolo fornite dal costruttore del veicolo base;

delle norme generali previste dalle vigenti norme nazionali e comunitarie (ripartizione pesi sugli assi, posizione paraincastro, visibilità dispositivi di illuminazione, eccetera).

Talvolta è richiesta una relazione tecnica da parte di un tecnico abilitato e in questi casi l'attività dei tecnici del Ministero dei trasporti e, in particolare della Motorizzazione; è limitata alla verifica preliminare della completezza della documentazione richiesta (fase istruttoria) e, in fase di visita e prova, alla verifica delle caratteristiche ponderali e dimensionali del veicolo e al riscontro di quanto dichiarato dall'allestitore. Si precisa che nessun controllo è previsto sulle calcolazioni contenute nell'eventuale relazione tecnica, in quanto è il tecnico redattore ad assumersi le relative responsabilità professionali.

Anche nel caso di installazione di particolari attrezzature (gru, sponde caricatrici, eccetera), l'attività dei tecnici della Motorizzazione è limitata nel senso sopra indicato. Si soggiunge che le attrezzature quali gru e sponde montacarichi devono essere conformi alla direttiva macchine (93/68/CE). Per esse il costruttore rilascia apposita certificazione di conformità, rispetto alla quale non vi è alcuna competenza da parte della Motorizzazione.

Si osserva, infine, che allo stato dell'arte esistono numerosi regolamenti ECE-ONU ed equivalenti direttive CE che hanno introdotto nella

legislazione nazionale disposizioni finalizzate alla omologazione di singoli dispositivi.

A titolo esemplificativo si citano i seguenti tipi:

- a) in quanto elementi soggetti ad usura durante la vita del veicolo:
guarnizioni frenanti di sostituzione,
lampade di sostituzione,
catalizzatori di sostituzione,
- b) in quanto elementi installabili sul veicolo in alternativa agli originali:
dispositivi di segnalazione acustica,
serbatoi di carburante,
dispositivi di protezione posteriore,
volanti e plance,
antifurto ed immobilizzatore,
sedili,
dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa,
cinture di sicurezza,
parafanghi (del tipo *bull-bar*),
dispositivi di protezione laterale,
vetri di sicurezza,
pneumatici,
dispositivi di aggancio.

Successivamente all'omologazione ciascun esemplare di dispositivo prodotto viene contraddistinto dal proprio numero di omologazione (assegnato dallo Stato membro della UE presso il quale è stato richiesto) e può essere posto liberamente in commercio, in quanto recante gli estremi autorizzativi per l'identificazione.

L'installazione di un dispositivo omologato su un veicolo avviene senza soggiacere ad alcun obbligo o incombenza e cioè senza la necessità di una verifica da parte di un ufficio Motorizzazione civile e comunque senza alcun aggiornamento della carta di circolazione.

Tale procedura ha carattere comunitario, in quanto è riconosciuta valida in qualunque Stato membro della U.E., che garantisce la libera circolazione e commercializzazione del prodotto.

Per quanto riguarda la vicenda del signor Massone, dall'esame della documentazione in possesso dei competenti uffici del Ministero, emergono i seguenti fatti che, anche alla luce di quanto illustrato in materia di omologazioni e collaudi, portano a individuare come diretto responsabile dei danni patiti dal suddetto la concessionaria Plura:

nell'anno 1989 il signor Massone acquistò, presso la concessionaria Plura, l'autocarro usato Fiat 170 NC 35 B;

in data 11 luglio 1989 il suddetto veicolo venne presentato all'ufficio Motorizzazione civile di Cuneo per la prevista visita e prova a seguito dell'allestimento con cassone ribaltabile e gru;

all'atto della consegna del veicolo da parte della concessionaria Plura, il signor Massone rilevava una serie di difetti strutturali e funzio-

nali. Tale circostanza è stata oggetto di denuncia presso la Sezione di Polizia stradale di Alessandria.

In data 4 marzo 1991 il veicolo fu sottoposto ad una nuova visita e prova presso l'Ufficio motorizzazione di Alessandria, sia perché il precedente certificato di approvazione era scaduto, sia per invito da parte della citata Sezione di Polizia stradale. In tale occasione furono rilevati una serie di anomalie, attribuibili per la maggior parte al periodo di inattività del veicolo (circa 2 anni e mezzo) e fu chiesto, pertanto di integrare la documentazione con nuova relazione tecnica. Integrata la documentazione, rilasciato il nulla osta per la nuova visita, gli interessati non hanno più ripresentato il veicolo all'ufficio Motorizzazione civile di Alessandria per la relativa regolarizzazione.

A conferma della responsabilità esclusiva della concessionaria, si evidenzia che con la sentenza dell'8 giugno 1999 del tribunale di Alessandria, la concessionaria Plura è stata condannata al pagamento dei danni subiti dal signor Massone per una somma complessiva di lire 96.368.805.

Il Ministro dei trasporti

BIANCHI

(9 novembre 2007)

PELLEGATTA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*
– Premesso che:

negli ultimi mesi si è verificata una recrudescenza degli incidenti sul lavoro presso l'Aeroporto di Malpensa;

vittime sono soprattutto lavoratrici e lavoratori impiegati in ditte che gestiscono servizi in subappalto, assunti spesso con contratti atipici;

presso l'Aeroporto di Malpensa sembra insufficiente il sistema di controllo del rispetto delle norme della sicurezza del lavoro;

i sindacati dei lavoratori hanno più volte denunciato questa situazione congiunta alla pratica degli infortuni non denunciati;

la situazione di Malpensa, che presenta dati allarmanti, si inserisce in una situazione nazionale gravissima: i dati disponibili risalenti al 2003 riportano la media di cinque «morti bianche» ogni giorno e di circa un milione di infortuni con il triste primato del settore edile;

la più alta autorità dello Stato, il Presidente della Repubblica Napolitano, è intervenuta per chiedere di agire concretamente affinché sia sconfitta la piaga delle «morti bianche»; la risoluzione 7-00016 della XI Commissione permanente (Lavoro) della Camera dei deputati ha impegnato il Governo ad intraprendere l'*iter* legislativo per l'approvazione del Testo unico in materia di sicurezza del lavoro; la 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) del Senato ha proposto l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro;

ritenendo che occorra intervenire in modo concreto per la prevenzione degli infortuni, la repressione delle illegalità, il controllo del rispetto delle norme nel quadro di un rafforzamento a tutti i livelli della lotta con-

tro questa piaga sociale che può essere sconfitta, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire presso l'Aeroporto di Malpensa contribuendo alla costituzione di una sede operativa di coordinamento di tutti i soggetti che devono operare nel campo antinfortunistico (ENAC, SEA, INAIL, ASL, Ispettorato del lavoro) con il coinvolgimento delle organizzazioni dei lavoratori per ottenere un'azione più efficace e che sappia tutelare tutti i settori del lavoro aeroportuale, tutti i lavoratori.

(4-00358)

(24 luglio 2006)

RISPOSTA. – Si comunicano i dati e le notizie acquisite, dalla Direzione provinciale del lavoro di Milano, concernenti la SEA S.p.a.

La Direzione suddetta ha provveduto ad acquisire ogni elemento utile in ordine al sistema di monitoraggio e prevenzione dei rischi sul lavoro con specifico riguardo agli appalti e ai subappalti.

In particolare, hanno costituito oggetto di specifica richiesta i punti qui di seguito riepilogati:

azioni specifiche di monitoraggio, prevenzione ed eventuali azioni correttive del fenomeno infortunistico adottate dalla committente;

misure contrattuali «disincentivanti» e penalità a carico delle ditte interessate da elevati tassi di incidenza degli infortuni.

Con specifico riguardo agli obblighi della committente nella prevenzione del rischio infortunistico, i responsabili della SEA hanno rappresentato di attenersi alle prescrizioni del decreto legislativo n. 626 del 1994, dando atto della predisposizione di un protocollo che prevede la verifica dell'idoneità tecnico-professionale degli appaltatori e la consegna di un «Documento di mappatura del rischio per aree omogenee», che elenca i pericoli derivanti da attività del gestore aeroportuale, identificandoli per zone.

Infine, in una prospettiva di prevenzione rafforzata dei rischi, la SEA, oltre a richiamarsi alle prescrizioni normative vigenti formula, in qualità di gestore, prescrizioni cautelari ulteriori. Il documento è preordinato a consentire all'appaltatore la valutazione dei fattori di rischio specifici presenti nelle diverse aree aeroportuali, interferenti con l'attività svolta.

Quanto agli obblighi di coordinamento, al fine di prevedere le interferenze tra le lavorazioni e le attività aeroportuali, i responsabili della SEA hanno altresì dichiarato di effettuare riunioni periodiche di coordinamento, con cadenza settimanale, indette dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che prevedono la partecipazione del Direttore dei lavori, delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, dei lavoratori autonomi e degli enti aeroportuali interessati dal cantiere.

Nell'eventualità in cui si verifichi un evento non valutato in sede di riunione di coordinamento, la SEA segnala la predisposizione di azioni correttive.

Per quanto concerne, invece, gli eventi riconducibili all'inadempienza dell'impresa appaltatrice, la SEA ha rappresentato l'esistenza di previsioni contrattuali aventi ad oggetto penali disincentivanti.

Nell'ambito delle misure finalizzate al monitoraggio sulle grandi opere, la Provincia di Varese è attualmente interessata dal Progetto regionale interventi operativi per la promozione della salute e sicurezza dei lavoratori in Lombardia.

In attuazione di tale piano, l'ASL ha predisposto progetti speciali, integrativi rispetto all'ordinaria attività di vigilanza negli ambienti di lavoro. Di conseguenza, le imprese presenti in Aeroporto sono sottoposte ad una azione di monitoraggio, funzionai e alla verifica degli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

La Sea ha l'obbligo di trasmettere mensilmente all'Asl e alle organizzazioni sindacali territoriali le schede relative alle imprese operanti a Malpensa.

Inoltre, SEA è membro di un tavolo permanente, convocato dalla AS1, unitamente ai Coordinatori della sicurezza, alle organizzazioni sindacali territoriali, alle imprese appaltatrici e subappaltatrici per la discussione delle problematiche concernenti la sicurezza.

Per quanto riguarda, infine, il numero delle imprese in appalto e subappalto e delle unità impiegate i dati forniti dalla SEA, con riferimento a maggio 2007, sono i seguenti:

Numero delle imprese appaltatrici operanti: 30;
numero delle imprese subappaltatrici fornitrici operanti: 46;
numero dei lavoratori attualmente impiegati: 290.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro
e la previdenza sociale*

RINALDI

(6 novembre 2007)

PELLEGATTA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:
il 27-28 maggio 2007 sono indette le elezioni comunali a Uboldo in provincia di Varese;
due liste di candidati non sono state ammesse per vizi di forma nella presentazione;
tali liste fanno riferimento a forze del centro-sinistra e del centro-destra;
le suddette liste hanno aperto un contenzioso per la loro ammissione, sanando gli eventuali errori formali,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire per quanto di competenza perché non sia vanificato il valore democratico della competizione elettorale di Uboldo.

(4-01953)

(15 maggio 2007)

RISPOSTA. – Si rappresenta che le liste denominate «Il centro sinistra di Uboldo» e «Il centro destra» sono state escluse dalle elezioni comunali di Uboldo (Varese), svoltesi nei giorni 27 e 28 maggio 2007, per effetto delle deliberazioni adottate dalla quarta Sottocommissione elettorale circondariale di Busto Arsizio.

Avverso tale esclusione i presentatori di entrambe le liste hanno proposto ricorso al T.A.R. competente, chiedendo la sospensione delle richiamate deliberazioni che il predetto organo giurisdizionale non ha ritenuto di concedere.

La suddetta Sottocommissione elettorale circondariale, nell'esaminare i documenti prodotti dai presentatori delle liste, aveva rilevato il mancato rispetto di alcune prescrizioni contenute nella normativa di riferimento.

Al riguardo, si evidenzia che l'esame e l'ammissione delle candidature per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale sono devolute dalla legge (articoli 30, 31, 33 e 34 del testo unico del 16 maggio 1960, n. 570), in via esclusiva, alla competenza della Commissione elettorale circondariale, organo collegiale costituito, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in ogni comune capoluogo di circondario giudiziario.

L'operato e gli atti del suddetto organo collegiale non sono sindacabili in via amministrativa da parte di organi della pubblica amministrazione.

È, comunque, prevista, avverso le deliberazioni della Commissione, la possibilità di esperire i tradizionali rimedi in sede di contenzioso giurisdizionale, ai sensi dell'articolo 83/11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1960, n. 570.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

BONATO

(7 novembre 2007)

TURIGLIATTO. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

la Gestind S.p.A. di Bruzolo (TO) è un'azienda che produce braccioli e appoggiatesta per autovetture, prevalentemente fornitrice del Gruppo Fiat, con capitale ripartito al 50 per cento tra Toscana Gomme (Gruppo Olmo) e la multinazionale Proseat;

nel corso degli ultimi anni ha subito forti contrazioni produttive con conseguenti interventi della Cassa integrazione guadagni: 7 settimane di Cigo (Cassa integrazione guadagni ordinaria) per 13-90 lavoratori nel 2001, 21 settimane di Cigo per 20-110 lavoratori nel 2002, 21 settimane di Cigo per 13-150 lavoratori nel 2003, 27 settimane di Cigo per 23-235 lavoratori nel 2004, 52 settimane di Cigs (Cassa integrazione guadagni straordinaria) per 20-75 lavoratori coinvolti mensilmente nel 2005-2006;

i posti di lavoro si sono ridotti negli stessi anni da 270 a 180, utilizzando mobilità con aggancio alla pensione, mobilità volontaria incentivata, mancato rinnovo dei contratti a tempo, dimissioni individuali;

le motivazioni di tale drastica flessione produttiva e occupazionale sono state la riduzione degli ordini e, nell'ultimo periodo, con il passaggio alla Cassa integrazione straordinaria, la crisi del mercato nel settore dell'indotto auto;

la Gestind S.p.A. possiede in Polonia un analogo stabilimento in cui, nel corso degli stessi anni, è stata trasferita in realtà una parte della produzione italiana;

il mercato dell'auto in Italia e quello di Fiat in particolare ha registrato significativi elementi di ripresa proprio nel corso degli ultimi due anni;

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano urgentemente intraprendere per garantire il mantenimento ed anzi il rafforzamento dei livelli produttivi ed occupazionale della Gestind S.p.A. di Bruzolo, bloccando evidenti tentativi di *dumping* tramite delocalizzazione in Polonia, in un contesto di ripresa della produzione automobilistica italiana.

(4-01576)

(20 marzo 2007)

RISPOSTA. – Dagli accertamenti effettuati dalla Direzione provinciale del lavoro di Torino in relazione alla Gestind S.p.A. è emerso quanto segue.

La Gestind S.p.A., presente sul mercato dal 1983, esercita l'attività di progettazione, realizzazione e commercializzazione di «appoggiatesta» per l'industria automobilistica nazionale e, in parte, internazionale.

La commercializzazione di tali prodotti, destinati per la quasi totalità del fatturato al gruppo Fiat, avviene sia in forma diretta verso il cliente finale (per circa il 20 per cento dei volumi) sia in forma indiretta come sub-fornitura verso la Lear Corporation (per circa il 45 per cento) e Isringhausen ed Ergom Group (per la rimanente percentuale).

Gestind S.p.A. controlla, inoltre, al 100 per cento la Gestind Poland Sp.zo.O con sede a Bielsko-Biala in Polonia con uguale tipologia di prodotto.

L'azienda ha registrato uno stato di crisi quale effetto della generale flessione del mercato nel settore dell'indotto automobilistico e ciò ha determinato una consistente riduzione dei volumi produttivi. La situazione venutasi a delineare ha generato un pesante andamento involutivo nei risultati aziendali: calo delle vendite, riduzione del fatturato, bilanci in perdita.

La mancanza di prospettive di ripresa nel breve/medio periodo ed un'eccedenza strutturale di organico ha indotto l'azienda ad affrontare il problema utilizzando prioritariamente gli ammortizzatori sociali previsti

dalla vigente normativa, per limitare il pesante impatto sociale dovuto all'eventuale adozione di provvedimenti traumatici sul piano occupazionale.

A fronte di continui e significativi aumenti del costo delle materie prime, concomitanti a politiche di contenimento prezzi imposti dai propri clienti, ha attuato un primo piano di risanamento, con il supporto della CIG per crisi aziendale.

La Gestind S.p.A., al fine di superare le suddette difficoltà di mercato e, allo stesso tempo, mantenere e incrementare la propria posizione, nel corso degli ultimi anni ha posto in essere azioni di politica commerciale congiuntamente ad investimenti impiantistici finalizzati al miglioramento delle tecnologie produttive.

Tuttavia, a causa della delocalizzazione della Lear Corporation, principale cliente, delle proprie produzioni in Spagna la Gestind non ha acquisito ulteriori commesse.

In considerazione di tali difficoltà la Gestind ha presentato, in data 4 giugno del 2007, domanda di Cassa integrazione guadagni straordinaria per 24 mesi relativa al periodo di intervento compreso tra il 7 maggio 2007 e il 6 maggio 2009, per un numero massimo di 110 lavoratori.

In particolare, nello scorso mese di settembre risultavano in CGIS n. 12 lavoratori, individuati in accordo con le RSU e nel rispetto delle esigenze tecniche-produttive ed organizzative dell'azienda.

Al fine di migliorare il proprio livello di competitività, Gestind ha dovuto dare corso ad un articolato programma di interventi riorganizzativi volti alla massima razionalizzazione delle attività produttive, concentrando nello stabilimento della controllata polacca Gestind Poland le lavorazioni dedicate a prodotti (appoggiatesta), destinati ad un mercato stabile e privo di significativi incrementi di volume. L'ottimizzazione dei flussi produttivi e la razionalizzazione delle attività industriali di competenza, permetteranno forse economie di scala tendenti all'inversione del *trend* negativo.

In quest'ottica la Gestind procederà ad un graduale trasferimento delle lavorazioni legate alle operazioni di schiumatura sia integrale che tradizionale ed a quelle relative alla preparazione dei semilavorati metallici, a favore della Gestind Poland (dove i costi della mano d'opera e dell'energia sono oggettivamente più favorevoli); per contro, dovrà acquisirsi da parte di questa altre lavorazioni legate allo stampaggio termoplastico ed assemblaggio componenti che, grazie ai processi di automatizzazione previsti, possano comunque generare margini di contribuzione in linea con le necessità economiche aziendali.

Pertanto, poiché i costi strutturali impediscono di mantenere in Italia le lavorazioni caratterizzate da ordinarietà e routinarietà, è intenzione della ditta quella di mantenervi solo le lavorazioni altamente specializzate e di avanguardia e di intensificare tutte quelle azioni volte ad implementare sul prodotto/processo il *know out* aziendale.

Per quanto riguarda l'immediato futuro l'Azienda ha manifestato l'intento di procedere allo spostamento dell'attuale lavorazione degli inserti metallici di cui sono costituiti gli appoggiatesta e gli appoggiatesta braccia.

Questa lavorazione, continuerà ad essere effettuata presso la Gestind Poland. Ultimata la fase di trasferimento si procederà allo studio ed alla progressiva riorganizzazione del *layout* interno.

Parallelamente, si darà avvio allo spostamento delle attività dedicate alla schiumatura sia integrale che flessibile, anch'esse rivolte alla Gestind Poland.

Gestind darà, poi, avvio al programma, considerato strategico, di potenziamento delle produzioni di stampaggio termoplastico, legate essenzialmente alla produzione degli appoggia braccia, tramite interventi di manutenzione straordinaria degli attuali macchinari e l'implementazione delle attrezzature automatiche e non, ad esse dedicate. Peraltro, le attività di assemblaggio componenti relative alle boccole di regolazione degli appoggiatesta, attualmente eseguite presso la Gestind Poland verranno trasferite presso lo stabilimento Gestind S.p.a. di Bruzolo. Tali attività lavorative, strettamente legate al processo di stampaggio termoplastico, comporteranno (al fine di non diminuire gli attuali margini di contribuzione derivanti dal costo del lavoro della mano d'opera polacca) la necessità di procedere alla loro massima automatizzazione.

A questo fine è pertanto previsto l'acquisto e la messa a punto di una particolare e specifica attrezzatura.

Nel 2008 l'azienda estenderà la tecnologia acquisita sulle operazioni di schiumatura cosiddetta *in situ*, attualmente dedicata alla esclusiva produzione degli appoggia testa, anche e soprattutto alla fabbricazione degli appoggia braccia.

Parallelamente, sempre nell'ottica di perseguire il potenziamento del segmento produttivo degli appoggia braccia, verrà dato avvio alla fase di riorganizzazione del reparto di assemblaggio.

La complessità di attuazione del piano di riorganizzazione sopra descritto determinerà l'esigenza di predisporre gli opportuni interventi formativi volti ad agevolare il parziale rientro delle maestranze coinvolte nel processo di sospensione del lavoro.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro
e la previdenza sociale*

RINALDI

(6 novembre 2007)

VALPIANA. – *Ai Ministri della salute e per le politiche europee.* – Premesso che:

la direttiva 2006/141/CE del 22 dicembre 2006 prevede una normativa organica in materia di disciplina degli alimenti per lattanti e di proseguimento, che gli Stati membri sono tenuti a recepire entro il 31 dicembre 2007;

il recepimento della suddetta direttiva (compresa tra quelle per la cui implementazione la legge comunitaria 2006 ha conferito al Governo apposita delega) comporterà per l'Italia la revisione della disciplina vi-

gente in materia, ed in particolare il decreto ministeriale 500/1994, dovendosi peraltro adeguare la legislazione interna al Codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte Materno emanato dall'OMS nel 1981 ed ai principi statuti nelle successive pertinenti risoluzioni dell'Assemblea mondiale della sanità, tenendo conto, in tale sede, delle norme previste in materia dalla Convenzione sui diritti dei bambini e delle bambine dell'ONU, ratificata in Italia dalla legge 176/1991;

tra le altre disposizioni, la direttiva 2006/141/CE autorizza l'uso, da parte di produttori e distributori, dei cosiddetti «*health and nutrition claims*» ovvero di «indicazioni nutrizionali e sulla salute», necessarie secondo le imprese per una corretta informazione sui prodotti venduti;

la realtà dimostra tuttavia non soltanto il carattere frequentemente non corretto di tali indicazioni, ma anche, nei casi in cui esse rispondano a requisiti di veridicità, la loro idoneità ad essere strumentalizzate a fini commerciali, in modo cioè da indurre i consumatori (nella specie, le neo-madri) all'uso di prodotti suscettibili di determinare effetti pregiudizievoli per una sana alimentazione del bambino;

ne consegue quindi la necessità di prevedere il divieto di uso, in forma testuale e/o figurativa, da parte di produttori e distributori, dei cosiddetti «*health and nutrition claims*», per tutti i prodotti disciplinati dal Codice internazionale, compresi biberon e tettarelle;

dal dettato normativo della direttiva 2006/141/CE sembra evincersi la liceità dell'immissione in commercio di latte con nuovi ingredienti, anche in assenza della previa autorizzazione della European Food Standard Authority, mediante una semplice procedura di notificazione;

qualora tale interpretazione fosse corretta, la norma determinerebbe effetti pregiudizievoli per la salute dei bambini e delle bambine alimentati con questi prodotti, dal momento che il ricorso ad ogni nuovo ingrediente dovrebbe essere testato in termini di efficacia e sicurezza, prima di essere immesso sul mercato, dovendosi peraltro considerare che, qualora potesse essere riconosciuta l'idoneità di un ingrediente a migliorare la qualità nutrizionale del latte, sarebbe necessario assicurare disponibilità e utilizzo dell'ingrediente in tutti gli alimenti analoghi, per evitare ingiustificate disparità tra bambini e bambine non nutriti con alimenti di qualità;

la direttiva 2006/141/CE non disciplina la questione, degna invece di nota, della contaminazione intrinseca, ovvero del rischio di contaminazione del latte in polvere da parte di un agente patogeno purtroppo molto diffuso (addirittura nel 14% della totalità del latte prodotto), ossia l'*Enterobacter sakazakii*;

l'erronea convinzione di molte madri, in ordine al carattere presuntivamente sterile del latte in polvere, contribuisce a favorire le infezioni nei bambini e nelle bambine nutriti con latte contaminato, rendendo così evidente la necessità di una previsione normativa tesa ad imporre ai produttori l'indicazione, nelle etichette del latte in polvere, del carattere non sterile del prodotto, alla stregua di quanto previsto, peraltro, dalle recenti raccomandazioni di OMS e FAO in materia di «*Enterobacter sakazakii* and *Salmonella* in powdered infant formula»;

il comma 1 dell'art. 14 della direttiva in esame sancisce che: «la pubblicità degli alimenti per lattanti deve essere limitata alle pubblicazioni specializzate in puericoltura e a quelle scientifiche», precisando peraltro che «gli Stati membri possono ulteriormente limitare o vietare tale pubblicità»;

dal momento che le riviste di puericoltura si prestano spesso in realtà a strumentalizzazioni a fini commerciali, non presentano il carattere di scientificità necessario a fornire una corretta informazione, e rischiano altresì di diffondere notizie scorrette sull'alimentazione dei bambini e delle bambine, suscettibili di determinare effetti pregiudizievoli per la loro salute, se ne dovrebbe vietare la pubblicità, esercitando a tal fine la «*reservation clause*» sul punto espressamente sancita, in favore del legislatore interno, dall'art. 14, comma 1, della suddetta direttiva,

si chiede di sapere:

quali siano gli orientamenti dei Ministri in indirizzo in ordine alle modalità di recepimento della direttiva in questione, nell'esercizio della delega conferita sul punto al Governo dalla legge comunitaria 2006;

se condividano le osservazioni sinora svolte in ordine alla necessità di prevedere una normativa di implementazione della direttiva 2006/141/CE che possa garantire un elevato *standard* di tutela della salute della donna e dei bambini e delle bambine, secondo le indicazioni formulate.

(4-01935)

(15 maggio 2007)

RISPOSTA. – Si precisa che la direttiva 2006/141/CE non è inclusa «tra quelle per la cui implementazione la legge comunitaria ha conferito al Governo apposita delega», essendo stata inserita nell'elenco delle direttive da attuarsi in via amministrativa, come può rilevarsi dalla relazione allegata al disegno di legge comunitaria per il 2007.

Gli orientamenti del Ministero della salute sull'applicazione di tale direttiva sono quelli di ponderare attentamente tutte le possibili implicazioni e ripercussioni sulla fascia di popolazione coinvolta.

Pertanto, nella fase di verifica mirata al successivo recepimento nel nostro ordinamento, si è ritenuto opportuno istituire un tavolo tecnico composto da esperti del settore, i cui lavori hanno già evidenziato la necessità di prevedere misure restrittive in tema di pubblicità anche per i prodotti di proseguimento.

Tali misure comprendono la possibilità di vietare la pubblicità di questi prodotti nei punti di vendita, presso il pubblico in generale, attraverso i più comuni *mass media* (quotidiani, periodici, televisione, radio, *Internet*) e in occasione dello svolgimento di convegni, congressi, *stand* ed esposizioni.

Appare, inoltre, opportuna la promozione di campagne informative sulla corretta alimentazione dei lattanti e per favorire l'allattamento al seno, in accordo con le «Linee di indirizzo nazionale sulla promozione dell'allattamento al seno».

Le campagne potranno anche essere indirizzate alla sicurezza d'uso dei prodotti stessi, in quanto oltre alle usuali misure da adottare per garantire la salubrità al prodotto (che, ovviamente, devono essere rigorosamente seguite dalle aziende produttrici), sono d'evidente rilevanza sia il corretto utilizzo alimentare sia le corrette modalità di conservazione.

Una conoscenza adeguata in tal senso da parte del consumatore costituisce misura di garanzia della salute del consumatore stesso.

Si sottolinea che l'Italia, in occasione delle riunioni in ambito europeo, proprio in relazione alla problematica correlata all'*Enterobacter Sakazakii*, ha ribadito in diverse occasioni la necessità di maggiori approfondimenti scientifici sui criteri microbiologici da adottare ed ha segnalato la necessità di fornire sull'etichetta maggiori dettagli ai consumatori circa la preparazione e l'uso delle formule stesse, inserendo particolari avvertenze sui rischi per la salute derivanti da una eventuale preparazione inadeguata.

Tuttavia, la proposta «garantista» del nostro Paese non è stata recepita, in quanto a livello comunitario, le avvertenze aggiuntive sono state considerate eccessive e particolarmente «inquietanti» per le mamme.

Peraltro, pur nell'ambito di quanto definito in sede comunitaria, si conferma la particolare attenzione del Ministero della salute relativamente agli aspetti sanitari e nutrizionali degli alimenti per lattanti e di proseguimento.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

PATTA

(10 ottobre 2007)
